REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dell'articolo 27, il regolamento (CEE) n. 3164/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3243/85 (4), deve essere modificato al fine di attribuire un numero adeguato di autorizzazioni comunitarie alla Spagna e al Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato;

considerando che l'ampliamento della Comunità comporta l'estensione del mercato dei trasporti di merci su strada; che pertanto occorre fissare un supplemento di autorizzazioni comunitarie per i dieci stati membri attuali;

considerando che occorre inoltre apportare talune modifiche di ordine tecnico al regolamento (CEE) n. 3164/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. Per il 1986, il numero delle autorizzazioni comunitarie attribuite a ciascuno degli stati membri è fissato come segue:

Belgio	707
Danimarca	625
Germania	1 112
Grecia	170
Spagna	673
Francia	957
Irlanda	204
Italia	883
Lussemburgo	245
Paesi Bassi	955
Portogallo	233
Regno Unito	673 »

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le autorità competenti degli stati membri trasmettono alla Commissione, in forma anonima, i dati raccolti per un trimestre entro i tre mesi successivi al trimestre di riferimento, sotto forma di una tabella il cui modello figura all'allegato III.

La Comunità rimborsa alle amministrazioni degli stati membri le spese relative all'utilizzazione dei dati statistici nonché all'elaborazione delle tabelle di cui al primo comma.»;

3) il testo della nota in calce 1 alla pagina (a) degli allegati I, I bis, II e II bis è sostituito dal testo seguente:

«Sigla distintiva del paese:

Belgio (B), Danimarca (DK), Repubblica federale di Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).»;

4) il testo della rubrica «Colonna 5» alla pagina (c) degli allegati II e II bis è sostituito dal testo seguente:

«Colonna 5: Adoperare le seguenti sigle distintive:

Belgio: B	Spagna: E
Danimarca: DK	Francia: F
Germania: D	Irlanda: IRL
Grecia: GR	Italia: I

(1) GU n. C 284 del 7. 11. 1985, pag. 6.
(2) Parere reso il 27 novembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 1.

Lussemburgo: L
Paesi Bassi: NL
Portogallo: P
Regno Unito: GB»

5) il testo dell'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ALLEGATO

« ALLEGATO III

Prestazioni di trasporto effettuate durante il ..... (trimestre) .... (anno) in base alle autorizzazioni comunitarie di trasporto rilasciate da ..... (sigla distintiva del paese).

Stato membro di		Numero di	
carico	scarico	tonnellate trasportate	t/km prestate (in migliaia)
D	F I NL B L GB IRL DK GR E P		
	Totale		
F	D I . NL B L GB IRL DK GR E P		
	Totale		
I	D F NL B L GB		
ecc.	ecc.		
	Totale generale		

»